

Allegato "C" al n. 1513/1064 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **DENOMINAZIONE** -----

1) - E' costituita una associazione riconosciuta (di seguito anche "Associazione") con denominazione: -----

----- **"Amici di Cometa Ente Filantropico"** -----

----- **SEDE** -----

2) - L'Associazione ha sede in Como, via Madruzzo n. 36. -----

----- **DURATA** -----

3) - L'Associazione ha durata illimitata. -----

----- **SCOPO** -----

4) - L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. -----

In particolare l'Associazione si ispira a principi cristiani, è apolitica ed apartitica, e si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza e assistenza sociale e socio-sanitaria, per promuovere l'esperienza nata intorno a "Cometa" ed alle altre realtà ad essa connesse. Essa promuove e sostiene iniziative destinate a rispondere a bisogni derivanti da situazioni di disagio sociale, con particolare riferimento alla salvaguardia dei minori, per lo sviluppo, crescita e diffusione dell'esperienza di Cometa. -----

Onde pervenire a tale scopo, l'Associazione potrà: -----

* realizzare interventi e iniziative volte alla sensibilizzazione ed alla sollecitazione di donazioni e contributi e crescita del patrimonio delle relazioni anche tramite la realizzazione di specifici eventi, progetti o attività, incontri e manifestazioni in occasione di festività, ricorrenze ed altro;

* promuovere attività culturali di sensibilizzazione come ad esempio tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, attività di ricerca, teatrali, musicali e simili; -----

* sviluppare e diffondere un'attenta lettura dei bisogni di bambini, famiglie e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative; -----

* organizzare, anche con la collaborazione di volontari, attività di assistenza e di ricerca sociale; -----

* pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, seminari, studi e ricerche inerenti l'opera di sensibilizzazione. -----

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, meglio individuate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente. -----

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. -----

L'Associazione - in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale - si attiene, oltre che a quanto già indicato nel presente articolo, ai seguenti principi: -----

* l'Associazione incentiva e agevola donazioni da parte di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione; -----

* l'Associazione sostiene e promuove principalmente tutta l'attività del "Mondo Cometa" di Como e le diverse realtà ad essa connesse; -----

* l'Associazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi enti terzo settore, imprese e cittadini; -----

* l'Associazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso. -----

* l'Associazione promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle potenzialità di Cometa; -----

* l'Associazione può promuovere, anche in partnership con uno o più soggetti che esercitano l'attività di intermediazione filantropica, la costituzione di appositi fondi per l'investimento sociale, e/o la partecipazione a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore, sempre a favore della realtà di Cometa. -----

5) - L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni. -----

----- SOCI -----

----- CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE -----

6) - Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro (persone fisiche o enti, con o senza personalità giuridica) che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. -----

La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere compilata su appositi moduli e presentata alla segreteria dell'Associazione. Essa deve contenere, oltre ai dati anagrafici, tutte quelle notizie che possano contribuire a conoscere meglio

l'iscrivendo. -----

Il Segretario curerà la trasmissione della domanda al Consiglio Direttivo la cui decisione sarà apposta in calce alla domanda. Nel caso di decisione positiva l'iscritto dovrà versare la quota di iscrizione annuale, che verrà determinata, insieme alla quota minima da versare all'atto dell'adesione, dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo (l'anno sociale comincia con il 1° gennaio; il pagamento delle quote dovrà essere effettuato entro l'anno). -----

Avvenuto il versamento, il Presidente consegnerà la tessera di iscrizione, inserendo il nominativo nel registro ufficiale degli iscritti. -----

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sulla domanda di iscrizione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva. -----

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento effettuato all'atto di iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. -

7) - I soci si distinguono in: -----

. Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione o entro i primi 30 (trenta) giorni successivi; -----

. Soci Ordinari: coloro che sono entrati successivamente, facendone richiesta; -----

. Soci Onorari: coloro cui tale qualifica viene attribuita con designazione motivata del Consiglio Direttivo, per aver sostenuto con particolare merito l'attività dell'Associazione; Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone. -----

8) - Le qualifica di socio non è trasferibile. -----

9) - La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo quanto di seguito previsto. -----

Il socio può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto al momento della ricezione della comunicazione da parte del consiglio direttivo, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, -----

Il socio che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il

ricorso all'assemblea, che, in contraddittorio, deve decidere in via definitiva nella prima riunione. -----

10) - I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

----- **DIRITTI E DOVERI DEI SOCI** -----

11) - Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione, in particolare hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di intervenire nelle assemblee con diritto di voto, nonché di fare proposte ed interpellanze per iscritto al Consiglio Direttivo. -----
Essi sono obbligati a rispettare il presente statuto e sono tenuti a pagare una quota associativa annua nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo. -----

12) - Ogni socio ha il dovere di osservare lo statuto e di uniformarsi alle deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo secondo la propria competenza. Ogni socio deve avere a cuore il prestigio dell'Associazione e contribuire con ogni mezzo al buon andamento e al conseguimento degli scopi della stessa. -----

----- **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** -----

13) - Sono Organi dell'Associazione: -----
- l'Assemblea dei Soci; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente e il Vice Presidente; -----
- il Segretario Tesoriere; -----
- l'Organo di Controllo, se nominato; -----
- il Revisore Legale, se nominato. -----

Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte a titolo gratuito, salvo che per l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale per i quali, ove consentito dalla legge, può essere previsto un compenso, nei limiti previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente. -----

----- **ASSEMBLEA** -----

14) - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci di cui all'art. 7 in regola con il pagamento della quota associativa ed è caratterizzata da struttura democratica. -----
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo: -----

* almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere; -----

* ogniqualevolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità; -----

* quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. -----

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: -----

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione; -----
- il bilancio dell'esercizio sociale ed il bilancio sociale. -
L'Assemblea delibera inoltre in merito: -----
- alla nomina del Consiglio Direttivo; -----
- alla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, ove la nomina sia obbligatoria od ove ritenuta opportuna; ----
- ad altri argomenti previsti dal presente statuto o che siano proposti all'ordine del giorno. -----
L'Assemblea è inoltre convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.
15) - L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni socio a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. -----
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dal socio nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. ----
16) - Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di intervento e di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea. -----
Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un socio può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) soci. -
17) - L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dal socio indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea. -----
Il presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un ordinato svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di socio; il presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. -----
L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. -----
Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea posso-

no svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni: -----

a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante. -----

18) - In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'Assemblea è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, in proprio o per delega. -----

Le deliberazioni di modifica dello statuto e quelle inerenti la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, devono essere approvate in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. -----

----- **CONSIGLIO DIRETTIVO** -----

19) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri. -----

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica; i suoi membri sono rieleggibili. -----

I consiglieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione. -----

Dalla carica di consigliere si decade per dimissioni, morte,

soppravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. I consiglieri decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi: -----

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio direttivo, senza giustificato motivo; -----
- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione. -----

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza. -----

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa. -----

Se vengono a mancare uno o più consiglieri subentrano i primi tra i non eletti dall'Assemblea; in loro mancanza, deve essere convocata l'Assemblea che provvede alla loro sostituzione: i consiglieri così eletti durano in carica sino alla naturale scadenza degli altri consiglieri. -----

20) - Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri, da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. -----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. -----

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo. -----

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente e possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni: -----

- a) che sia consentita al presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; -----
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; -----
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. -----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il presidente ed il verbalizzante. -----

21) - Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione,

con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. -----

In particolare il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci secondo le previsioni del presente statuto, predispone il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale e la relazione annuale sull'esercizio della gestione. -----

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati inizialmente. -----

Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. -----

----- **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE** -----

22) - Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare, tra i suoi membri, il Presidente, oltre che il Vice Presidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. -----

23) - Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. -----

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente. -----

----- **SEGRETARIO TESORIERE** -----

24) - Il Segretario Tesoriere - nominato dal Consiglio Direttivo nella prima riunione, tra i suoi membri, ove non abbia provveduto l'Assemblea - coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli Organi dell'Associazione e cura gli aspetti amministrativi, tecnici ed organizzativi. -----

----- **PATRIMONIO** -----

25) - Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà della stessa, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. -----

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 4.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. -----

----- **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO** -----

26) - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal Revisore. -----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio direttivo, all'organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati. --

----- **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE** -----

27) - Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri, di cui almeno uno deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. -----

I componenti l'organo di controllo durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili. -----

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea. -----

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. Sono tenuti, a cura di ciascun organo, un libro verbali Organo di Controllo e un libro verbali Revisore Legale, vidimati. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. -----

----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----

28) - L'Associazione si scioglie, oltre che nei casi previsti

dalla legge, per delibera dell'Assemblea. -----
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e
la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per
la devoluzione del patrimonio residuo. -----
Salve le inderogabili norme di legge, in caso di estinzione o
scioglimento il patrimonio residuo è in ogni caso devoluto ad
altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'As-
semblea su conforme parere del competente Ufficio del Regi-
stro del Terzo settore. -----

----- **RINVIO** -----

29) - Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme
del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117. -----

----- **DISPOSIZIONI TRANSITORIE** -----

30) - Il Consiglio di Amministrazione in carica al momento
dell'entrata in vigore del presente Statuto rimane in carica
sino alla naturale scadenza. -----

I componenti del Collegio dei Revisori in carica al momento
dell'entrata in vigore del presente Statuto costituiscono
l'Organo di Controllo e rimangono in carica sino alla natura-
le scadenza. -----

Como, 18 dicembre 2025 -----

Firmato: Giuliano Sollima -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto in data 18 dicembre 2025 n. 1513/1064 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 22 dicembre 2025 al n. 26313).

Como, 30 dicembre 2025

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI